


L'Assessore

Prot.772/BPE00
Cl. 1.60.40,5



Risposta scritta ad interrogazione n. 1185

In relazione all'interrogazione pervenuta si rappresenta quanto segue.

punto 1: “per sapere quali garanzie occupazionali siano previste per i lavoratori a rischio licenziamento in forza presso le imprese associate a Coopsette costituenti la Trp. e per i dipendenti delle imprese dell'indotto a cui sono stati affidati i subappalti”.

In corso di esecuzione dell'appalto l'A.T.I. di Imprese Costruttrici trasmetteva alla Regione Piemonte atto costitutivo, ex art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii, della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352), Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709. Come

comunicato dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 40788/DB0700 del 27.09.2011 a riscontro dell'avvenuta notifica della costituzione della suddetta Società consortile tra Imprese riunite, detta Società é subentrata, ai sensi della sopra richiamata normativa, esclusivamente nell'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca cessione o subappalto del contratto stesso, restando impregiudicate le responsabilità delle imprese riunite nonché la titolarità del contratto e l'assunzione dei relativi obblighi in capo all'Associazione temporanea di Imprese a mezzo della Capogruppo mandataria. Non essendo la S.c.ar.l. mai subentrata nella titolarità del contratto d'appalto non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la Stazione Appaltante e la suddetta società consortile. Ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, la **Stazione appaltante non può ingerirsi nell'autonoma organizzazione di impresa** ma, unicamente, può prevedere in sede di gara clausole volte a tutelare l'occupazione nel cosiddetto “cambio d'appalto”.

In particolare, nell'ambito della legislazione speciale in materia applicabile all'appalto in esame dette clausole trovano fondamento nella disposizione dell'art. 69 (*condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito*) del Codice dei Contratti Pubblici che stabilisce che le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, attinenti a esigenze sociali o ambientali, purché siano compatibili con il diritto comunitario, con i principi di parità di trattamento, non **discriminazione**, trasparenza, proporzionalità, purché precisate nel bando di gara, o nella lettera invito.

Le pronunce dell'ANAC e della giurisprudenza in materia, nel chiarire che tali clausole subiscono i limiti derivanti dall'organizzazione d'impresa del soggetto aggiudicatario, precisano che la priorità nell'assorbimento del personale uscente può concretizzarsi solo se l'impresa subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, rispetto a quelle presenti nella sua organizzazione, e sempre che le caratteristiche del personale uscente siano coerenti con l'organizzazione della propria impresa. L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle **dipendenze** dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere

armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovino spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante, e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr., tra gli altri, parere ANAC del 30.4.2014, AG 19/14, Sentenza Consiglio di Stato Sez. III 30.3.2016 n. 1255).

Di recente la Regione Piemonte ha adottato apposite Linee Guida con adozione di protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali recante apposite Linee Guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi, inclusa la **regolamentazione** delle "clausole sociali" ivi incluso l'obbligo di rispettare il contratto collettivo di maggior favore nel settore merceologico ed eventuali contratti integrativi, nel rispetto dell'art. 50 del D.lgs n. 50/2016 il quale risulta in ogni caso applicabile ai bandi pubblicati **successivamente** alla sua entrata in vigore e quindi non all'appalto in esame.

Per quanto attiene al *leasing in costruendo* regionale il contratto d'appalto dispone il rinvio all'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

In caso di subentro nel contratto d'appalto per la realizzazione del nuovo Palazzo della Regione delle restanti imprese esecutrici dell'originaria A.T.I. costruttrice tali Imprese potranno valutare, nell'ambito della propria autonomia di impresa, gli strumenti con i quali far fronte alla crisi occupazionale della società consortile in liquidazione anzidetta e correlato indotto.

punto 2: "per sapere se sono stati valutati gli ulteriori costi dovuti agli aspetti individuati in premessa"

2a) "arrivare effettivamente alla consegna dell'opera, ovvero al momento in cui i dipendenti regionali possano trasferirsi fisicamente all'interno, sia che si affidi i lavori a Cmb sia nel caso di nuovo bando di gara"

E' stata stimata, in modo del tutto orientativo, la differenza dei maggiori costi tra il caso in cui si debba procedere con l'indizione di una nuova gara d'appalto e il caso in cui i lavori vengano conclusi dalle restanti imprese con a capo CMB.

Di seguito sono esposti i maggiori costi netti stimati, comprensivi degli oneri fiscali, suddivisi nelle voci di spesa più significative considerate.

- ipotesi di indizione nuova gara	
Vigilanza del cantiere	€
1.100.000,00	
Messa in sicurezza del cantiere e interventi di preservazione opere	€
3.400.000,00	
Pulizia generale del cantiere	
€ 250.000,00	
Progettazione dei lavori di completamento	€
1.650.000,00	
Maggiori costi per lavori in caso nuova gara di riappalto per completamento opera	€
24.300.000,00	
Oneri di prelocazione periodo 31.10.2015-31.10.2016 (1 anno)	€
2.900.000,00	
Oneri di prelocazione nel periodo stimato (2 anni) per riappalti riprogettazione e lavori	€
<u>5.800.000,00</u>	

Totale costi in caso indizioni nuove gare per riappalti progettazione e lavori €
39.400.000,00

- ipotesi subentro nel contratto d'appalto in corso
Oneri di prelocazione periodo 31.10.2015-31.10.2016 (1 anno) €
2.900.000,00

2b) "recupero da parte delle banche degli interessi legati al ritardo di consegna"

In entrambi i casi vanno considerati i maggiori oneri finanziari relativi al contratto di leasing per il periodo di fermo cantiere dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di Coopsette (30/10/2015) e la ripresa dei lavori nel caso di prosecuzione di essi con nuova ATI composta dalle residue imprese esecutrici tra le quali C.M.B., stimabile nel mese di novembre 2016. Considerando, quindi, un fermo cantiere di un anno, i maggiori oneri di prelocazione **contrattualmente** previsti risulterebbero pari a circa € 2.900.000,00.

In sintesi, i maggiori costi nel caso di prosecuzione dei lavori con nuova ATI nell'ambito dell'appalto in corso sono stimabili in € 2.900.000,00 derivanti dagli oneri di prelocazione maturati durante il fermo dei lavori, mentre nel caso di riappalto dei lavori sarebbero stimabili in € 8.700.000,00.

Considerato tuttavia che trattasi di fermo cantiere non dipendente dalla Stazione Appaltante la Regione Piemonte con apposita comunicazione del 12.02.2016 ha contestato l'applicazione degli oneri di prelocazione di cui al contratto di leasing stipulato con l'ATI Finanziatrice.

2c) "la sostituzione dei materiali che si sono degradati e che si deterioreranno nell'attesa dell'assegnazione dei lavori, compresi i costi di smaltimento dei materiali"

I costi relativi ai danni patiti fino ad oggi saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore dei Lavori, in contraddittorio con le imprese, nell'ambito dello stato di consistenza che il Responsabile del procedimento ha disposto di effettuare.

Fintanto che tale attività non sarà conclusa, non è ipotizzabile alcuna stima.

2d) "la vigilanza durante il fermo dei lavori"

I costi per la vigilanza dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di Coopsette ad oggi sono stati sostenuti dalle imprese Costruttrici.

Nel caso di riappalto dei lavori, gli ulteriori costi per il prolungarsi del fermo dei lavori sono stimabili in € 1.100.000,00 come già indicato nella risposta al quesito del punto 2a).

2e) "la manutenzione e la protezione di alcune parti finite, come gli arredi dei bagni, etc."

Nel caso in cui si debba ricorrere al riappalto dei lavori, gli interventi per la preservazione delle opere sono stimabili in € 3.400.000,00 come già esposto nella risposta al quesito del punto 2a)

punto 3: "per sapere, anche a stima, a quanto ammontano questi costi aggiuntivi e su chi ricadranno"

La stima dei costi, del tutto orientativa, è riportata nella risposta ai quesiti del punto 2a).

In caso di risoluzione in danno dell'Appaltatore i maggiori costi derivanti dalla pulizia generale e messa in sicurezza e preservazione immobile, dalla vigilanza, dalla riprogettazione e dal riappalto dei lavori per il completamento dell'opera ammontano a complessivi € 39.400.000,00 (lavori completamento nuovo appalto € 59.400.000,00 – lavori completamento originario appalto € 20.000.000,00).

Resta salvo l'addebito alle imprese esecutrici degli eventuali danni patiti dalle opere in corso di quantificazione.

Per quanto riguarda i maggiori oneri di prelocazione finanziaria si conferma quanto esplicito al punto 2b).

punto 4: "per conoscere quali misure specifiche sono previste al cantiere sulla sicurezza durante il fermo per evitare il degrado della struttura ed eventuali atti di vandalismo"

Per quanto riguarda la prevenzione di atti di vandalismo e furti è sempre stato operativo fino ad oggi un servizio di vigilanza continuativo (24 ore al giorno per tutti i giorni).

Nel caso di prosecuzione dei lavori con la nuova ATI **composta** dalle residue imprese esecutrici tra le quali C.M.B., tale servizio verrà mantenuto a cura di tale **Raggruppamento**.

Nel caso in cui si dovesse ricorrere al riappalto dei lavori la vigilanza dovrà essere predisposta da parte della Regione Piemonte con i conseguenti costi come stimati nella sopra riportata tabella del punto 2a).

Per quanto riguarda le misure preventive per evitare il degrado, occorre precisare che le cause di degrado sono molteplici e non tutte determinabili con certezza.

Sono quindi state considerate solo alcune voci principali di intervento e di spesa, come di seguito elencato:

- Messa in sicurezza (illuminazione esterna, sistemazione percorsi, sistemazione parapetti e protezioni varie, ecc.)
- Preservazione opere contro agenti atmosferici
Trattasi dell'adozione di chiusure provvisorie delle aperture presenti nelle facciate esterne degli edifici (in particolare del fronte ovest della torre) per prevenire i danni dovuti all'infiltrazione dell'acqua piovana ed all'azione del vento.
- Preservazione impianti

Gli impianti sono composti da componenti che se non adeguatamente controllati e mantenuti, in caso di prolungata inattività, possono danneggiarsi e comportare ingenti costi di riparazione e sostituzione (ad esempio valvole, pompe, saracinesche, ecc.). E' inoltre indispensabile adottare tutte le cautele del caso per evitare danni causati dal gelo (svuotamento impianti, ricircolo fluidi, ecc.). E' quindi necessario prevedere l'impiego di personale qualificato per attuare le necessarie azioni preventive.

Particolarmente onerosa, sia in termini di tempo di attuazione e sia per quanto riguarda i costi (circa € 2.500.000,00), è l'adozione delle misure di preservazione delle opere contro gli agenti atmosferici.

Per tale motivo ad oggi, vista la prospettiva di una imminente ripresa dei lavori, tali misure non sono state adottate.

Le altre misure sono invece state adottate dalle imprese dell'originaria A.T.I. e oggi continuano ad essere attuate dalle residue imprese esecutrici a seguito della messa in LCA di Coopsette.

Nel caso in cui si dovesse ricorrere a nuovo appalto dei lavori tutte le misure dovrebbero essere assunte dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'addebito di maggiori oneri alle imprese costruttrici per il caso della risoluzione in danno dell'appalto

punto 5: “per avere delucidazioni sulla questione Strabag.”

In merito al contratto stipulato per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione della zona urbana di trasformazione denominata “Ambito AVIO – OVAL (Z.U.T.) si conferma essere in corso vertenza civile giudiziaria con l’Appaltatrice.

La Regione, in esecuzione della D.G.R. n. 16-3084 del 29.3.2016, si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Regionale per contestare integralmente le prospettazioni avversarie. Il giudizio è attualmente in corso e in tale sede la Regione ha proceduto alla nomina di consulente tecnico di parte.

ALDO RESCHIGNA

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)